

# **LA BUSTA PAGA DELL'OPERAIO EDILE**

***A cura del***

***GRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO***

***dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo***

***Relatore  
dottoressa Luisella Fontanella***

# Particolarità

La busta paga dell'operaio edile ed, in particolare, la determinazione e la corresponsione di determinati istituti si presentano notevolmente più complessi rispetto a quanto accade per i lavoratori degli altri settori.

È stabilito contrattualmente che, per gli operai del settore edile tenuti all'iscrizione presso la Cassa Edile, la retribuzione da riconoscere per **ferie e gratifica natalizia** sia assolta mediante l'accantonamento di una quota calcolata in misura percentuale sulla retribuzione ordinaria percepita durante l'effettiva prestazione lavorativa, secondo particolari modalità di calcolo.

# Particolarità

Un altro aspetto caratteristico riguarda l'integrazione dei trattamenti economici a carico dell'Inps e dell'Inail nei casi di malattia, infortunio e malattia professionale, che sono prevalentemente a carico della Cassa Edile e gravano in misura inferiore sull'azienda.

Essi sono anticipati dal datore di lavoro, il quale sarà successivamente rimborsato dalla Cassa Edile, secondo modalità diversificate a livello locale.

# Ferie e gratifica natalizia

Il pagamento delle ferie e della 13ma mensilità è a carico delle Casse Edili presso le quali l'azienda accantona mensilmente un quota calcolata in misura percentuale sulla retribuzione ordinaria percepita durante i periodi di effettiva prestazione del lavoro.

**Il pagamento delle ferie** da parte di Cassa Edile al lavoratore avviene normalmente in due rate nei mesi di luglio / agosto e dicembre.

Il pagamento della 13ma mensilità avviene nel mese di dicembre.

# Ferie e gratifica natalizia

## Modalità di calcolo

Per l'accantonamento la maggiorazione della retribuzione è pari al 18,50% di cui:

- 8,50% a titolo di ferie di cui il 4,30 viene erogata al dipendente in busta paga
- 10% a titolo di gratifica natalizia;

Il 14,20% così rimanente è successivamente versato , al netto delle ritenute di legge, da parte dell'impresa, presso la Cassa Edile di appartenenza del lavoratore

Maggiorazione ed accantonamento devono essere calcolate su tutte le:

- ore di lavoro ordinario e festività (escluso 4/11);
- ore di malattia riconosciute ed indennizzate dall'Inps;
- ore di infortunio riconosciute ed indennizzate dall'Inail.

# Ferie e gratifica natalizia

## Modalità di calcolo

Per determinare l'importo si deve considerare la retribuzione oraria e moltiplicarla per:

- ore di lavoro "normale" contrattuale effettivamente prestate (dal lunedì al venerdì)
  - ore di festività escluso il 4 novembre;
  - ore lavorative comprese nel periodo di malattia, infortunio e malattia professionale.
- Calcolare sull'importo così ottenuto il 18,50% a titolo di maggiorazione, di cui il 14,20% rappresenta l'accantonamento netto (con particolarità per malattie ed infortuni).

La maggiorazione (18,50% carico ditta) deve essere sommata alla retribuzione del lavoratore e concorre a formare l'imponibile previdenziale e fiscale della busta paga.

Dal netto della busta deve essere detratto solo il 14,20% (accantonamento).

# Permessi annui

**Per gli operai edili è prevista la maturazione di 88 ore annue di permessi in misura di un'ora ogni 20 ore di effettivo lavoro prestato + malattia infortunio e congedo matrimoniale.**

Dall'1.10.2000 la percentuale ad essi relativa deve essere corrisposta interamente al lavoratore, il pagamento è assolto mensilmente indipendentemente dal godimento attraverso il rateo del 4,95% della retribuzione.

Rientra nell'imponibile previdenziale e fiscale.

- In misura intera sulle ore effettive di lavoro e sulle festività.  
Aliquota intera: 4,95%.
- In misura ridotta sui primi tre giorni successivi all' infortunio.  
Aliquota ridotta: 2,97%. (60% di 4,95%)

# Permessi annui

## Modalità di calcolo

4,95% della retribuzione oraria **X** le ore effettivamente lavorate e retribuite per festività (escluso 4/11)

- L'importo non è accantonato ma effettivamente corrisposto al lavoratore alla fine del periodo di paga.
- Non devono essere retribuite le ore di riposo effettivamente godute.

# Malattia

L'**integrazione malattia** è dovuta per tutte le giornate riconosciute ed indennizzate dall'Inps dal lunedì al sabato escluse le domeniche e le festività infrasettimanali e la festività del Santo Patrono.

Il pagamento dei primi tre giorni di malattia è tutta a carico del datore di lavoro.

L'integrazione è prevalentemente a carico della Cassa Edile.

Essa è anticipata dal datore di lavoro al quale poi la Cassa rimborserà la parte a proprio carico o con restituzione diretta o con la compensazione delle proprie posizioni a debito.

Il recupero dell'intero importo da parte del datore è condizionato dalla denuncia, per l'operaio interessato, di almeno 450 ore nel trimestre solare scaduto prima dell'evento, da riproporzionare per part-time.

Le modalità variano a livello locale a seconda degli accordi provinciali.

# Malattia

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta **moltiplicando** le quote orarie della retribuzione costituita da:

- ▣ Minimo paga base
- ▣ Elemento economico territoriale
- ▣ Indennità di settore
- ▣ Ex indennità di contingenza
- ▣ Per le sole imprese artigiane anche dall' EDR

**per il n. di ore** corrispondente alla **divisione x 6** dell'orario contrattuale settimanale in vigore durante l'assenza per malattia.

# Malattia

Per il calcolo la formula è: .

$$\text{Quota giornaliera} = \frac{\text{paga oraria contrattuale senza EDR} \times \text{ore settimana}}{\text{giornate lavorabili}} \times \text{coeff.}$$

Il coefficiente è indicato al comma 6 dell'art. 26 del Ccnl.

In edilizia non bisogna effettuare il ricalcolo dell'indennità di malattia a carico INPS ( lordizzazione )

# Infortunio

Durante l'assenza dal lavoro, entro i limiti di conservazione del posto (270 gg. di malattia, anche non continuativa, nell'arco di 12 mesi) nel caso di infortunio sul lavoro, l'Impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova il relativo trattamento economico calcolato in base a quanto disposto dal Ccnl.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio la Cassa Edile provvede a calcolare ed accantonare direttamente, a seguito versamento in forma mutualistica dell'apposito contributo da parte dell'Impresa e sulla base dei dati da essa forniti, una parte dell'importo computato sul periodo stesso di infortunio o malattia professionale, relativo all'accantonamento di Gratifica Natalizia e Ferie.

Tale parte dell'importo, erogata dalla Cassa Edile nel relativo assegno G.N.F. di ferragosto o natale ed assoggettata a ritenuta Irpef secondo l'aliquota minima prevista dalle normative vigenti (Decreto Legislativo 02/09/1997 n. 314), corrisponde alla differenza tra l'intera maggiorazione G.N.F. e la quota di essa direttamente erogata all'operaio dall'INAIL.

# Infortunio - integrazioni

L'integrazione per infortunio del lavoratore è dovuta per tutte le giornate indennizzate dall'Inail, dal lunedì alla domenica, festività comprese.

**Il giorno dell'infortunio è totalmente a carico del datore di lavoro.**

Dal 2° giorno dell'infortunio e fino al 4° giorno il trattamento è a carico della Cassa Edile per il 60% della retribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Il restante 40% viene erogato direttamente dall'impresa insieme all'integrazione dei primi 3 giorni, poi viene interamente rimborsato dalla Cassa Edile all'impresa stessa.

Dal 5° al 90° giorno il 60% della retribuzione media giornaliera è a carico dell'INAIL (oltre eventuale integrazione a carico azienda prevista da contratto)

Dal 91° giorno fino alla guarigione il 75% della retribuzione media giornaliera è a carico dell'INAIL (oltre eventuale integrazione a carico azienda prevista da contratto)

# Infortunio - integrazioni

L'indennità che viene liquidata dall'INAIL è calcolata sulla base del guadagno medio orario o giornaliero dell'infortunato negli ultimi 15 giorni precedenti l'infortunio.

Cassa Edile provvede a calcolare ed accantonare l'importo di Gratifica Natalizia e Ferie relativo al suddetto periodo di Carenza.

Le erogazioni di importi a titolo di Carenza INAIL e di accantonamento G.N.F. sulle giornate di Carenza sono soggette a ritenuta Irpef secondo l'aliquota minima prevista dalle normative vigenti, in base al Decreto Legislativo 02/09/1997 n. 314.

N.B. Per le giornate di Carenza INAIL, la Cassa Edile di Torino accantona direttamente a favore dell'operaio il 60% della percentuale del 4,95 per riposi annui (pari al 2,97%). Il restante 40% viene erogato direttamente dall'Impresa insieme all'integrazione dei primi tre giorni, poi interamente rimborsata dalla Cassa Edile all'Impresa stessa.

# Infortunio

## coefficienti di integrazione

Durata evento	Coeff. totale	Carico Cassa Edile	Carico azienda
1° giorno			
Dal 2° al 4° giorno	0,2538	0,234	0,0198
Dal 5° al 90° giorno	0,2538	0,234	0,0198
Dal 91° giorno in poi	0,0574	0,045	0,0124

# Festività

Al personale deve essere corrisposta la normale retribuzione giornaliera ordinaria pari a 8 ore computate su: paga base, contingenza, elemento economico territoriale, EDR e superminimo.

Su tale importo viene calcolata la maggiorazione del 18,50% e del 4,95% e l'accantonamento del 14,20% alla Cassa Edile.

Deve essere corrisposto anche quando cade di sabato o domenica.

La festività che cade durante la malattia, gravidanza, purperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi o assenze giustificate deve essere pagata ed accantonata in sostituzione dell'evento.

La festività che cade durante l'infortunio deve essere pagata ed accantonata solo se cadente in domenica.

- Se cade di sabato non deve essere né pagata, né accantonata.
- Se cade durante la settimana deve essere pagato ed accantonato solo l'infortunio.

# Imponibile previdenziale

## Modalità di calcolo

- Determinare l'imponibile come per i dipendenti tradizionali.
- Detrarre da tale importo la quota a carico del lavoratore per il contributo istituzionale alla Cassa Edile per ferie, riposi annui e gratifica natalizia in quanto già assoggettati a contributi gli accantonamenti mensili.
- Aggiungere alla somma ottenuta il 15% dei contributi dovuti alla Cassa Edile a carico del datore di lavoro e del lavoratore, escludendo le somme versate ad altro titolo (quote associative per il finanziamento delle strutture sia a livello provinciale sia nazionale di cui 5/6 a carico del datore di lavoro e 1/6 a carico del lavoratore).

# Elemento Variabile della Retribuzione

E' stato introdotto dalla contrattazione collettiva con il verbale di accordo del 19 aprile 2010 con decorrenza 1° luglio 2011. ( ex EET)

E' stabilito a livello di Contratto Integrativo Provinciale con cadenza stabilita tra i contraenti.

Le parti stabiliscono l'incidenza di questa voce retributiva in funzione dell'andamento economico e produttivo nel settore edile.

Tale elemento diventa retribuzione variabile entro un tetto massimo prestabilito dalla parti

Per le sue caratteristiche questo elemento retributivo può usufruire di agevolazioni contributive e fiscali :

**la decontribuzione e la detassazione.**

# Decontribuzione

Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile sull'EVR si calcola la decontribuzione, determinata, comunque, entro il 3% della retribuzione contrattuale percepita nell'anno solare di riferimento.

Gli importi sono anticipati mensilmente dalle aziende che, a fine anno, devono procedere al conguaglio per la determinazione per l'effettiva quota di decontribuzione tenendo conto:

- dell'effettivo raggiungimento dei parametri fissati dalla contrattazione di 2° livello
- del rispetto del tetto del 3 %

# Detassazione

La paga oraria fiscalmente imponibile è quella decontribuita, vale a dire la paga oraria diminuita della parte di EVR non soggetta ad imponibilità previdenziale (assoggettata al contributo fisso di solidarietà del 10%).

Il regime agevolato deve ricomprendere le somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività, ancorché determinati in ambito territoriale sulla base agli indicatori previsti dalla legge.

# Agevolazioni contributive

A decorrere dall'anno 2008 è prevista la riduzione contributiva, e sui premi Inail, a favore delle imprese edili nella misura dell'11,50% .

La riduzione si applica ai soli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali  
La percentuale è stabilita annualmente dall'INPS

Per beneficiare della riduzione sono necessari i seguenti requisiti:

- ✓ L'attività edile deve essere individuata dai codici ISTAT dal 45.11 al 45.45.2
- ✓ Bisogna essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC
- ✓ Non si devono avere condanne passate in giudicato
- ✓ Obbligo di rispetto del contratto collettivo

L'agevolazione deve essere necessariamente richiesta all'INPS tramite apposito modello di dichiarazione di responsabilità.

# Imponibile virtuale

Per contrastare il fenomeno della evasione contributiva è stata introdotta una particolare normativa che ha stabilito che la retribuzione minima imponibile va commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale (40 ore di media).

I datori di lavoro esercenti attività edili devono calcolare i contributi sulla retribuzione dovuta in base all'orario normale stabilito dalla contrattazione collettiva anche se la prestazione non è stata effettuata per la stessa durata.

Per i lavoratori con contatto part time la materia è controversa in quanto l'INPS ha previsto (circolare n. 269/1995) che in questi casi si debba versare la contribuzione sull'orario contrattualmente previsto.

Sembra, però, che si possa interpretare la norma nel senso che nel caso di orario ridotto concordato è quest'ultimo a cui far riferimento per versare la contribuzione.

# Imponibile virtuale

Il legislatore ha individuato in modo vincolante le causali di assenza che autorizzano l'azienda a **ridurre** l'imponibile contributivo:

- ✚ malattia, maternità e congedo matrimoniale,
- ✚ infortunio,
- ✚ Cig,
- ✚ sciopero
- ✚ eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento alla Cassa Edile (ferie, riposi annui),
- ✚ donazione sangue,
- ✚ aspettative per motivi privati previsti dal contratto collettivo, giorni di assenza ingiustificata con perdita di retribuzione,
- ✚ periodi di partecipazione a corsi presso le scuole edili,
- ✚ periodi di ferie collettive per i lavoratori che non le hanno maturate

Per le assenze non computabili si fa riferimento alle Circolari Inps n. 209/1995 e n. 81/1997.

# MUT

E' un servizio messo a disposizione dalle Casse Edili per consentire la trasmissione delle denunce periodiche.

Le aziende devono:

- ▣ trasmettere in via telematica la denuncia nominativa dei lavoratori occupati entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferisce il versamento;
- ▣ effettuare il versamento dell'accantonato, dei contributi e delle quote di adesione contrattuale entro il mese successivo a quello di riferimento.

Funzioni disponibili sul sistema MUT:

- ▣ Predisposizione della denuncia del periodo corrente;
- ▣ Scarico dei dati estratti dal server MUT;
- ▣ Software per la compilazione della denuncia mensile;
- ▣ Rilascio di una ricevuta comprovante l'avvenuta ricezione dei dati;
- ▣ Visualizzazione e stampa della situazione delle denunce trasmesse e del modello relativo ai dati inviati.

# Aspetto fiscale

I contributi dovuti alla Cassa Edile che alimentano prestazioni di tipo assistenziale versati sia dal datore di lavoro che dal dipendente costituiscono interamente reddito per il dipendente.

I contributi versati per l'erogazione di prestazioni di carattere sanitario, invece, concorrono a formare il reddito stesso soltanto per l'eccedenza rispetto al limite escluso da tassazione.

Non costituiscono contributi assistenziali e, pertanto non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, i contributi che il datore di lavoro versa alla Cassa Edile per la fornitura degli indumenti da lavoro né gli accantonamenti per il pagamento ai dipendenti della 13ma e delle ferie che vengono accantonati dopo aver subito la trattenuta fiscali.

# Aspetto fiscale

Le Casse Edili trasmettono, entro il 20 dicembre di ogni anno, il modello CUD al domicilio di quei lavoratori che, nel corso dell'anno, hanno beneficiato di prestazioni da loro direttamente corrisposte e per le quali è stata effettuata la ritenuta d'acconto che viene versata all'Erario dalla Cassa Edile stessa:

- Diaria per malattia ed infortunio
- Anzianità professionale edile (APE)
- Sussidio per 1° occupazione in edilizia
- Lavoratori studenti – diritto allo studio 150 ore
- Lavoratori studenti per assegno di studio e rimborso spese didattiche
- Sussidio di pensione
- Contributo interessi mutuo 1° casa

Le somme liquidate ad agosto e dicembre relative a ferie e gratifica natalizia sono già state tassate in busta paga dall'impresa quindi non sono certificate dal CUD della Cassa